



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18  
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622834



P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it)

Ordinanza n° 354

Prot. \_\_\_\_\_ del 06/05/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PROVINCIALE PER ARMO  
GALLINA DAL 11/05/2026 AL 09/07/2026**

## IL DIRIGENTE

**Vista** l'istanza Prot. 04/05/2026.0114495.E inviata dall'Ing. Giuseppe Petralia in qualità di direttore dei lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti di un fabbricato sito in via Provinciale per Armo - Gallina e con cui si richiedeva ordinanza di regolamentazione della circolazione - P.E.O.: [studiopetraliag@libero.it](mailto:studiopetraliag@libero.it); P.E.C.: [giuseppe.petralia2@ingpec.eu](mailto:giuseppe.petralia2@ingpec.eu); per giorni 60 (sessanta);

**Viste** la planimetria, la relazione e la documentazione fotografica allegate;

**Vista** l'autorizzazione SUAP Prot. 09/04/2026/0092636;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto-Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

## ORDINA

in via Provinciale per Armo - Gallina, all'altezza del civico 96/B, per come rappresentato negli elaborati grafici allegati alla richiesta

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- il limite di velocità a 20 km/h;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;

**dalle ore 05:00 del 11/05/2026 alle ore 18:00 del 09/07/2026**

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente e/o dalla ditta esecutrice dei lavori;

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;

- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione e prevedendo la creazione di un percorso alternativo sul marciapiede opposto. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 06/05/2026

**Il ~~Tecnico~~ Istruttore:**  
Geom. ~~Stefano~~ Bongiovanni

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Dott.ssa Daniela Cutrupi

**Il Dirigente**  
Col. Dott. Salvatore Zucco  
**E.Q. SERVIZIO OPERATIVO**  
Magg. Rosalba VENANZIO